REGOLAMENTO (CEE) N. 718/78 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 1978
che modifica il regolamento (CEE) n. 2054/76 relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2054/76 della Commissione, del 19 agosto 1976, relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2380/77 (4), prevede la vendita di latte scremato in polvere, giacente all'ammasso pubblico, ad un prezzo pari al prezzo d'acquisto praticato dall'organismo d'intervento, diminuito di 11 UC per 100 kg ; che per tener conto degli sviluppi della situazione del latte scremato in polvere sul mercato mondiale è opportuno fissare la diminuzione di prezzo in 10 UC e stabilire, di conseguenza, l'importo del deposito cauzionale nonché i coefficienti applicabili agli importi compensativi monetari ;

considerando, d'altro canto, che le esportazioni previste dal regolamento (CEE) n. 2054/76 fanno parte degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) e potevano essere effettuate, a questo titolo, soltanto fino al 10 novembre 1978 ; che in seguito alla proroga intervenuta in materia non è più necessario limitare a questa data la durata di validità del titolo d'esportazione ;

considerando che per quanto riguarda la data di presa in consegna di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento citato, occorre tener conto della proroga della campagna lattiera 1977/1978 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2054/76 è così modificato :

1. All'articolo 3,
   — paragrafo 1, l'importo di « 11 UC » è sostituito dall'importo di « 10 UC » ;
   — paragrafo 3, è soppresso il secondo comma.
2. All'articolo 4,
   — paragrafo 2, primo comma, i termini « prima del 1° aprile 1978 » sono sostituiti dai termini « prima della fine della campagna lattiera 1977/1978 » ;
   — paragrafo 3, l'importo di « 15 UC » figurante nel primo comma è sostituito dall'importo di « 13 UC ».
3. All'articolo 14 bis, il coefficiente di
   — « 0,86 » figurante nel primo comma è sostituito dal coefficiente di « 0,89 » ;
   — « 1,47 » figurante nel secondo comma è sostituito dal coefficiente di « 1,53 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso non riguarda i quantitativi di latte scremato in polvere che formano oggetto di contratti di acquisto stipulati con l'organismo d'intervento prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1978.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.
(4) GU n. L 277 del 29. 10. 1977, pag. 39.